

Oggetto: **“Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio”**.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali, Sport e Sicurezza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge regionale del 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modifiche;

VISTI in particolare gli articoli 22 (Assistenza domiciliare) e 23 (Aiuto personale) della suddetta l.r. 38/1996;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1988, n. 80 “Norme per l’assistenza domiciliare” e successivi provvedimenti;

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’articolo 5 della Legge 8 novembre 2000, n.328”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;

- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac del 20 gennaio 2016, n. 32 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2007, n. 601 “Art. 4 della L.R. 20/2006. Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti. Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse.”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2010, n. 544 “Approvazione del progetto sperimentale in favore delle persone non autosufficienti da presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 4 ottobre 2010. “e successivi provvedimenti;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2012, n. 233 “Approvazione del Programma attuativo degli interventi a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA, ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, concernente il riparto del fondo per le non Autosufficienze per l'anno 2011.”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2013, n. 239 “Programma di utilizzazione delle risorse statali di cui al D.M. 20 marzo 2013.- Fondo per le non autosufficienze, annualità 2013. Modalità di attuazione degli interventi. Importo complessivo € 23.952.500,00.” e successivi provvedimenti;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2014, n. 136 “L.R. n. 38/96, art. 51. Approvazione documento concernente "Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 38/96 per la redazione dei Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014". Assegnazione ai Comuni capofila e agli Enti dei Distretti socio-sanitari dei massimali di spesa e delle risorse a valere sul bilancio di previsione esercizi finanziari 2014 e 2015 per l'attuazione delle Misure comprese nei Piani Sociali di Zona annualità 2014”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n.125 “Modifiche alla DGR 1304/2004: ‘Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03.’ ”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015, n.126 “Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011. 23 dicembre 2004, n. 1305”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 274 “Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi

socioassistenziali. Modifiche alle deliberazioni n. 125 e n. 126 del 24 marzo 2015 e alle deliberazioni n. 1304 e n. 1305 del 23 dicembre 2004.”;

CONSIDERATO che tuttavia manca ancora a livello regionale una disciplina sistematica e omogenea dei servizi e degli interventi alla persona ulteriori rispetto a quelli di tipo residenziale e semiresidenziale;

RITENUTO di dover disciplinare i criteri e le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi di assistenza in favore delle persone in condizioni di fragilità sociale, in modo da favorire la loro permanenza nel proprio ambito familiare e sociale di appartenenza evitando fenomeni di isolamento e di emarginazione sociale, prevenendo, in tal modo il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorendo altresì i processi di deistituzionalizzazione;

RITENUTO pertanto di definire i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni inerenti:

- a) il servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale per minori, persone con disabilità e persone anziane;
- b) il servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale;
- c) gli interventi di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza, di persone in condizioni di disabilità gravissime e gli interventi per la vita indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità;

ATTESO che i servizi e gli interventi di assistenza alla persona sono disciplinati dai soggetti pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della l.r. 38/1996 attraverso l'adozione di un regolamento di ambito che rispetti quanto previsto nel presente provvedimento;

ATTESO che l'organizzazione e l'erogazione dei servizi in questione a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della l.r. 38/1996 costituisce anche il presupposto di adeguatezza al fine di favorire quell'integrazione tra sociale e sanitario che risulta imprescindibile nell'assistenza alla persona;

RITENUTO opportuno fornire indicazioni agli enti locali sulle modalità di affidamento dei servizi di assistenza alla persona ai soggetti del terzo settore così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo (organizzazioni di volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro);

RITENUTO opportuno prevedere l'istituzione presso i soggetti pubblici titolari dei servizi, per ogni ambito territoriale e per Roma Capitale in ogni municipio, di registri dei soggetti erogatori dei servizi alla persona, iscritti sulla base del possesso di specifici requisiti, denominato “Registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona” al fine di:

- a) perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità che vadano incontro ai reali bisogni delle persone da assistere, nel pieno rispetto della loro dignità umana;
- b) creare uno strumento di preselezione dei soggetti erogatori per l'accesso alle procedure di affidamento dei servizi di assistenza alla persona;

ATTESO che tramite l'iscrizione al Registro, dunque con il riconoscimento del possesso di specifici requisiti per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni, il soggetto erogatore di servizi di assistenza alla persona risulta accreditato e può instaurare rapporti contrattuali ed economici con il soggetto pubblico titolare del servizio per l'erogazione delle relative prestazioni;

ATTESO altresì che con l'iscrizione al detto Registro il soggetto erogatore di servizi di assistenza alla persona stesso sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena la decadenza dell'accreditamento;

RITENUTO altresì opportuno prevedere relativamente agli interventi di assistenza alla persona:

- a) i requisiti che le persone fisiche, che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alla persona, devono possedere per poter svolgere gli interventi stessi;
- b) l'istituzione presso ciascun degli ambiti territoriali sopra richiamati di un apposito elenco denominato "Registro degli assistenti alla persona" al quale possono iscriversi le persone fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alla persona sulla base del possesso dei suddetti requisiti;

ATTESO che con l'iscrizione al detto Registro la persona fisica stesso sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena la decadenza dell'iscrizione;

RITENUTO altresì essenziale introdurre procedure di vigilanza e valutazione della qualità dell'erogazione dei servizi e degli interventi che ne accertino l'effettiva sussistenza;

RITENUTO opportuno di demandare ai soggetti pubblici territorialmente competenti, nel rispetto di quanto viene previsto con il presente provvedimento, la definizione delle procedure per l'iscrizione ai registri dei soggetti erogatori dei servizi, le procedure e le modalità di affidamento dei servizi stessi, le procedure e le modalità di presa in carico delle persone destinatarie dei servizi e degli interventi, le procedure e le modalità per la realizzazione dei servizi e degli interventi, la definizione delle procedure per l'iscrizione ai registri degli assistenti alla persona, la definizione dei sostegni economici per gli interventi e i relativi criteri per la loro erogazione e l'espletamento dell'attività di vigilanza e valutazione della qualità dell'erogazione dei servizi e degli interventi;

VISTO l'allegato A "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio" che forma parte integrante del presente provvedimento contenente i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti: il servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale per minori, persone con disabilità e persone anziane; il servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale e gli interventi di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza, in condizioni di disabilità gravissime e gli interventi per la vita indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento:

- a) di approvare l'allegato A "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio", che forma parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti:
- 1) il servizio pubblico di assistenza domiciliare socioassistenziale per minori, persone con disabilità e persone anziane;
 - 2) il servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale;
 - 3) gli interventi di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza, di persone in condizioni di disabilità gravissime e gli interventi per la vita indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità;
- b) di stabilire che i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti i servizi e gli interventi di assistenza alla persona di cui alla lettera a) sono disciplinati dai soggetti pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della l.r. 38/1996 attraverso l'adozione di un regolamento di ambito che rispetti quanto previsto nel presente provvedimento;
- c) di demandare ai soggetti pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali, nel rispetto di quanto viene previsto con il presente provvedimento, la definizione delle procedure e delle modalità per:
- 1) l'iscrizione ai registri dei soggetti erogatori dei servizi;
 - 2) l'affidamento dei servizi di assistenza alla persona;
 - 3) la presa in carico delle persone destinatarie dei servizi e degli interventi;
 - 4) la realizzazione dei servizi e degli interventi;
 - 5) l'iscrizione ai registri degli assistenti alla persona;
 - 6) la definizione dei sostegni economici per gli interventi di assistenza alla persona e i relativi criteri per la loro erogazione;
 - 7) l'espletamento dell'attività di vigilanza e della valutazione della qualità dell'erogazione dei servizi e degli interventi.
- d) di stabilire che l'istituzione dei registri previsti alla sopracitata lettera c) ai punti 1 e 5 sarà effettuata entro il 31 dicembre 2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.